

---

---

**MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

DECRETO 19 giugno 1981.

Approvazione della delibera n. 4197 adottata dal commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali in materia di riscatto di servizi e periodi al fini della liquidazione della indennità di buonuscita.

IL MINISTRO  
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge istitutiva dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali 19 gennaio 1942, n. 22;

Visto l'art. 1 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, concernente la valutazione dei servizi ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, di approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato ed, in particolare, gli articoli 15 e 24 che disciplinano la materia relativa ai servizi ed ai periodi riscattabili e le relative procedure;

Visto il proprio decreto in data 4 luglio 1966 con il quale è stata approvata la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente predetto in data 28 giugno 1966 e concernente il riscatto di servizio o periodi ai fini dell'indennità di buonuscita;

Vista la delibera n. 4197 adottata dal commissario straordinario dell'Ente precitato in data 31 dicembre 1980 con la quale vengono apportate modifiche alle

norme di attuazione contenute nella summenzionata delibera 28 giugno 1966;

Ritenuta la opportunità di procedere alla approvazione della predetta delibera;

Decreta:

E' approvata, nel testo annesso al presente decreto, la delibera adottata dal commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali in data 31 dicembre 1980 e concernente modifiche alle norme di attuazione dettate in materia di riscatto di servizi e periodi ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma addì, 19 giugno 1981

p. Il Ministro  
del lavoro e della previdenza sociale

CASTELLI

Il Ministro del tesoro

ANDREATTA

Delibera commissariale n. 4197

MODIFICA DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28 GIUGNO 1966, CHE DETTA LE NORME DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1965, N. 1368.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la legge istitutiva dell'Ente 19 gennaio 1942, n. 22;  
Visto il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 26 luglio 1942, n. 917;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, di approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato e, in particolare, gli articoli 15 e 24, che disciplinano ex novo la materia attinente ai servizi e periodi riscattabili e le relative procedure;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 28 giugno 1966, approvata con decreto ministeriale del 4 luglio successivo, che detta norme di attuazione agli articoli 1 e 2 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, concernente il riscatto di servizi o periodi ai fini dell'indennità di buonuscita;

Ritenuto di dover procedere ad una revisione della predetta normativa per adeguarla alla nuova disciplina legislativa e uniformarla agli indirizzi emersi in sede consultiva (Consiglio di Stato, commissione speciale, par. 18/374/77 del 2 maggio 1977; Avvocatura dello Stato, nota 18 maggio 77 n. 4211, 21 luglio 1977 n. 20973 e 25 agosto 1980 n. 21444) e giurisdizionale (Corte dei conti - sezione III, 19 marzo 1979 n. 42452 e 21 settembre 1979 n. 43860) ed in particolare alla sentenza del TAR della Calabria n. 100 del 25 marzo 1980, con la quale tale normativa è stata parzialmente annullata;

Sulla proposta del direttore generale;

Delibera:

Le norme di attuazione dettate in materia di riscatto di servizi e periodi, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, con la delibera del consiglio di amministrazione del 28 giugno 1966, approvata con decreto ministeriale del 4 luglio successivo, sono modificate come risulta dal testo riportato negli allegati A, B, C e D alla presente delibera, della quale fanno parte integrante.

La delibera medesima è sottoposta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi del comma quarto e quinto dell'art. 15 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Roma, addì 31 dicembre 1980

Il commissario straordinario: CRUCIANI

ALLEGATO A

NORME CONCERNENTI IL RISCATTO DI SERVIZI O PERIODI AI FINI DELL'INDENNITÀ DI BUONUSCITA A FAVORE DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO

1) L'insieme dei servizi e periodi riscattabili, ai sensi dell'art. 15 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modifiche ed integrazioni, si considera espresso in mesi, computando per un mese intero la frazione di esso.

2) Il contributo di riscatto dovuto dagli iscritti al «Fondo di previdenza e credito» si determina sulla base delle disposizioni riportate nell'allegato B.

3) In ordine alla domanda di riscatto, redatta su apposito modello predisposto dall'amministrazione del fondo di previdenza, provvede, con propria determinazione, il direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti statali, il quale può delegare tale potere ai dirigenti delle unità organiche competenti per territorio.

Del provvedimento adottato viene data tempestiva comunicazione all'interessato.

4) L'iscritto (o i suoi superstiti), entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al punto 3), possono effettuare il pagamento del contributo di riscatto in unica soluzione, mediante versamento sul conto corrente postale intestato all'ufficio che ha adottato il provvedimento, ovvero possono rinunciare al riscatto mediante lettera raccomandata indirizzata all'amministrazione statale di appartenenza dell'iscritto e alla competente sede dell'ENPAS.

In mancanza del versamento in unica soluzione o della rinuncia al riscatto, il contributo, maggiorato degli interessi, in base alle norme contenute nell'allegato C, potrà essere versato mediante ritenute mensili sullo stipendio per un numero di mesi pari a quello del periodo riscattato e comunque non superiore a 180, decorrenti dal secondo mese successivo a quello della scadenza del termine previsto dal comma precedente.

5) L'iscritto che abbia iniziato il pagamento rateale del contributo di riscatto può chiedere l'esonero del pagamento delle rate non ancora scadute; in tal caso il periodo riscattato è pari a quello richiesto, ridotto in proporzione al rapporto fra i due coefficienti dell'unità tabella 3 relativi, rispettivamente, al numero delle rate pagate ed al numero di quelle complessivamente dovute.

6) Il contributo di riscatto viene trattenuto a conguaglio in sede di liquidazione dell'indennità di buonuscita nei seguenti casi:

a) cessazione dal servizio prima del pagamento del contributo in unica soluzione ovvero prima dell'inizio dei versamenti rateali;

b) collocamento a riposo per limite di età entro un anno dalla data di ricezione da parte dell'ENPAS della domanda completamente istruita;

c) cessazione dal servizio nel corso del pagamento rateale del contributo di riscatto.

Nell'ipotesi contemplata al punto b), qualora anteriormente alla data del previsto collocamento a riposo intervengano modifiche nello stato giuridico dell'iscritto che comportino un differimento della data suindicata, l'iscritto stesso deve darne tempestiva comunicazione al competente ufficio dell'ENPAS. In tal caso il contributo di riscatto verrà trattenuto dall'amministrazione di appartenenza sullo stipendio, paga o retribuzione, ai sensi del precedente punto 4), secondo comma, in rate mensili posticipate a decorrere dal secondo mese successivo a quello prima previsto per la cessazione dal servizio. In mancanza di tale comunicazione, il contributo di riscatto, maggiorato degli interessi al 4,50 per cento annuo composto per il periodo intercorrente dalla data della prevista cessazione a quella della cessazione effettiva, viene trattenuto a conguaglio in sede di liquidazione dell'indennità di buonuscita (tabella 4).

Nelle ipotesi previste nei punti a) e b) deve essere trattenuto il contributo di riscatto determinato in unica soluzione. Nell'ipotesi prevista nel punto c) il valore capitale del debito residuo si calcola con le norme contenute nell'allegato D.

7) Nel caso di ritardato inizio dei versamenti rateali dei contributi o di interruzione degli stessi, l'importo della nuova rata si ottiene moltiplicando quella originaria per il coefficiente relativo al periodo corrispondente a quello del ritardo o dell'interruzione (tabella 4).

Ove abbiano a verificarsi ulteriori interruzioni del pagamento rateale i coefficienti di mora saranno applicati con le modalità sopra indicate sulla rata già maggiorata.

Tabella 4

TABELLA PER L'APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI AL 4,50% ANNUO COMPOSTO

Mesi	Anni															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0 . . . . .	—	1,0450	1,0920	1,1412	1,1925	1,2462	1,3023	1,3609	1,4221	1,4861	1,5530	1,6228	1,6959	1,7721	1,8519	1,9352
1 . . . . .	1,0037	1,0488	1,0960	1,1454	1,1969	1,2508	1,3071	1,3659	1,4273	1,4915	1,5587	1,6288	1,7021	1,7786	1,8587	1,9423
2 . . . . .	1,0074	1,0527	1,1001	1,1496	1,2013	1,2554	1,3119	1,3709	1,4325	1,4970	1,5644	1,6348	1,7083	1,7851	1,8655	1,9494
3 . . . . .	1,0111	1,0566	1,1041	1,1538	1,2057	1,2600	1,3167	1,3759	1,4378	1,5025	1,5701	1,6408	1,7146	1,7917	1,8724	1,9566
4 . . . . .	1,0148	1,0604	1,1082	1,1580	1,2101	1,2646	1,3215	1,3810	1,4431	1,5080	1,5759	1,6468	1,7209	1,7983	1,8793	1,9638
5 . . . . .	1,0185	1,0643	1,1122	1,1623	1,2146	1,2692	1,3264	1,3861	1,4484	1,5135	1,5817	1,6528	1,7272	1,8049	1,8862	1,9710
6 . . . . .	1,0223	1,0683	1,1163	1,1666	1,2191	1,2739	1,3312	1,3912	1,4537	1,5191	1,5875	1,6589	1,7336	1,8115	1,8931	1,9782
7 . . . . .	1,0260	1,0722	1,1204	1,1708	1,2235	1,2786	1,3362	1,3963	1,4590	1,5247	1,5933	1,6650	1,7400	1,8181	1,9001	1,9855
8 . . . . .	1,0298	1,0761	1,1245	1,1751	1,2280	1,2833	1,3411	1,4014	1,4644	1,5303	1,5992	1,6711	1,7464	1,8249	1,9071	1,9928
9 . . . . .	1,0336	1,0801	1,1287	1,1795	1,2325	1,2880	1,3460	1,4065	1,4698	1,5359	1,6051	1,6772	1,7528	1,8316	1,9141	2,0001
10 . . . . .	1,0374	1,0840	1,1328	1,1838	1,2371	1,2927	1,3510	1,4117	1,4752	1,5416	1,6110	1,6834	1,7592	1,8383	1,9211	2,0075
11 . . . . .	1,0412	1,0880	1,1370	1,1882	1,2416	1,2975	1,3559	1,4169	1,4806	1,5473	1,6169	1,6896	1,7657	1,8451	1,9282	2,0145